

ORIGINALE

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. n. 57 del 6/11/95



PIANO GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 3 del Decreto legislativo 15.1.1993, n.507 -

RELAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



1995

Redattore:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Bellini

Visto:


IL SINDACO

_____ *[Signature]*

Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta
del 20/10/95 con parere favorevole
relativo alla Concessione Edilizia n. _____
del _____

Il Sindaco

[Signature]



Il Presidente della Comm. Edilizia

[Signature]

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

RELAZIONE

Il presente Piano viene redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, in attuazione dell'art.6 del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni approvato con Delibera Consiliare n. 119 del 30.12.1994, esecutiva.

Esso individua e regola le posizioni sul territorio comunale, all'interno del centro abitato, consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici nel rispetto delle direttive, limiti e prescrizioni stabilite nelle Norme di Attuazione.

Nella stesura del Piano si è tenuto conto di fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi pubblicitari onde ottenere una copertura omogenea del territorio comunale, nonché di scelte tipologiche compatibili col contesto edilizio e con la viabilità.

La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari che il centro abitato potrà contenere è determinata nella misura di mq. 5400 ripartita tra le diverse tipologie di pubblicità secondo il prospetto allegato all'art. 5 del suindicato Regolamento Comunale.

Oltre alla presente ed alle Norme di Attuazione, il Piano comprende un elaborato grafico, in scala 1:2000, riportante le posizioni consentite ai mezzi pubblicitari in fissi al suolo.

Gli spazi pubblici ove si consente l'installazione dei mezzi pubblicitari infissi al suolo, oltre a quelli già esistenti ed individuati, sono stati reperiti lungo le arterie stradali maggiormente trafficate e di adeguate dimensioni superficiali.

Le strade, o tratti di esse, interessate a tale individuazione vengono di seguito elencate:

- Via Mazzini
- Viale Raffaello
- Via Lupoli
- Via Pirozzi
- Corso Vittorio Emanuele III
- Via F.A. Giordano
- Via Massimo Stanzione
- Via Regina Margherita
- Via Vittoria
- Via Genoino
- Via M. Casaluce
- Via P. Ianniello



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- Via A. Volta
- Via Riscatto
- Via Dante
- Via Monte Grappa
- Corso F. Durante
- Via Cumana
- Via XXXI Maggio
- Via Biancardi
- Via V. Veneto
- Via Trento
- Via C. Pezzullo
- Via P.M. Vergara
- Via S. Nuova
- Via Fiume
- Via Miseno
- Via G. Leopardi
- Via Fleming
- Via Don Minzoni
- Via S. Pezzullo
- Via 1° Trav. Vergara
- Via Carditello



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-ARTICOLO 1-

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima appresso elencate e descritte, con le prescrizioni, limitazioni e vincoli indicati nel successivo art. 2 e riferite alle specifiche tipologie; impianti speciali non riconducibili alle tipologie sottoelencate dovranno essere valutati di volta in volta e pertanto esclusi dalla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari. Le prescrizioni, limitazioni e vincoli integrano le disposizioni contenute nei regolamenti in materia di codice della strada ed edilizia.

A)- **INSEGNA DI ESERCIZIO:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso la sede dell'attività cui è riferita o presso le pertinenze accessorie delle stesse e da ubicare nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata o sul serramento od anche da ubicare su parti diverse del fabbricato (tetto, frontespizio ecc.)

Si possono avere:

- insegne non luminose
- insegne luminose (dotate di luce propria)
- insegne illuminate (dotate di luce indiretta).

B)- **TARGHE:** quali mezzi indicativi di attività imprenditoriali e/o professionali.

C)- **CARTELLO:** manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile su una facciata o su entrambe le facciate, anche per immagini diverse.

Si possono avere:

- cartelli monofacciali
- cartelli bifacciali
- nonché all'interno di ciascuna delle due tipologie:
- cartelli non luminosi
- cartelli luminosi (dotati di luce propria)
- cartelli illuminati (dotati di luce indiretta).

D)- **STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO:** elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e mancante di una superficie di supporto o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

Si possono avere:

- Striscioni, Locandine, Stendardi monofacciali
- Striscioni, Locandine, Stendardi bifacciali



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

nonchè all'interno di ciascuna tipologia:

- Striscioni, Locandine, Stendardi non luminosi
- Striscioni, Locandine, Stendardi illuminati (dotati di luce indiretta).

E)- SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO: costituito da riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

F)- MANIFESTO: elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in essere sugli impianti di pubblica affissione. La quantità massima consentita sul territorio è funzione della ripartizione degli impianti di supporto tra affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e affissioni di carattere commerciale, nonché della quantità di detti impianti destinati all'affissione diretta.

G)- CARTELLO O ALTRO MEZZO ABBINATO A SERVIZI: cartello o altro mezzo pubblicitario abbinato a manufatti, preventivamente autorizzati, destinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi pubblici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline e transenne parapetonali.

H)- IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA DI PARTICOLARE TIPOLOGIA (DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, DEL DLGS 507/93): qualunque manufatto di complessità tecnica, non riconducibile alle tipologie precedenti, finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, sia non luminoso che luminoso o illuminato.

I)- ALTRI MEZZI PUBBLICITARI: si intendono tutti quei manufatti che non rientrano nelle tipologie sinora indicate.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI



- ARTICOLO 2 - PRESCRIZIONI, LIMITAZIONI E DIVIETI

DIVIETI:

I mezzi collocati entro il centro abitato sono soggetti alle seguenti prescrizioni, limitazioni e divieti che integrano le eventuali disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada e del vigente Regolamento comunale di Edilizia.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, disegni ed ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

E' in ogni caso vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che possono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su edifici o luoghi di interesse storico o artistico ed in prossimità di luoghi soggetti a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, salvo espressa autorizzazione da parte della soprintendenza.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a bandiera o su pali e tralicci sui marciapiedi innanzi alle aiuole ed alle alberature stradali ed in corrispondenza di crocevia, fermate di autobus, attraversamenti pedonali e passi carrabili.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di installare mezzi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.

E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario lungo gli spazi antistanti le Chiese, le Scuole e gli Edifici Pubblici in generale.

I mezzi pubblicitari luminosi non possono avere luce nè intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità che provochi abbagliamento.

E' vietata la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi, dei cigli stradali e sui balconi degli edifici.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari abbinati a servizi, quali orologi pubblici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline e transenne parapetonali, lungo gli spazi pubblici avente larghezza inferiore a mt. 2,00.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, con esclusione di targhe e/o insegne secondo le successive prescrizioni, per la pubblicità di professioni sanitarie e sanitarie ausiliari (l.175/92). Gli impianti che verranno installati in difformità dei suesposti divieti e senza autorizzazione o relativa concessione, ove richiesta, saranno considerati abusivi e soggiaceranno alle sanzioni di legge, ivi compreso il sequestro e la rimozione forzata a carico del responsabile.

A seguito del parere della Commissione Edilizia del 20/10/1995:

-l'installazione degli impianti pubblicitari luminosi è consentita solo nell'area antistante i fabbricati in cui sono ubicati gli esercizi interessati all'installazione dell'impianto;

-è vietata l'installazione di impianti pubblicitari del tipo a bandiera o altro su pali o tralicci lungo le seguenti strade:

C.so Durante, Via Trento, P.zza Riscatto, P.zza Risorgimento.

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI:

-Le INSEGNE collocate sulle luci dei negozi non debbono aggettare di uno spessore superiore a cm. 20. Le insegne collocate sul tetto o sui frontespizi dei fabbricati non devono superare la superficie di mq. 2,00; la collocazione sugli stabili di tali mezzi pubblicitari non deve eccedere la superficie complessiva pari al 2% del prospetto di facciata.

-Le TARGHE vanno collocate in appositi portatarghe multipli o singoli da installare nell'atrio di ingresso dei fabbricati ovvero a lato dell'ingresso stesso. Dovranno avere dimensione non superiore a cmq. 2500. In assenza di portatarghe le stesse possono essere installate a parete unicamente per attività libero professionali nel numero massimo di 10 per ingresso.

-L'installazione di TARGHE e/o INSEGNE concernenti la pubblicità relativa alle professioni sanitarie e sanitarie ausiliari è consentita solo sull'edificio ove ha sede l'attività professionale.

-I CARTELLI, così come gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; qualora fossero necessarie strutture di sostegno o fondazioni esse devono essere calcolate in funzione dell'azione del vento.

Ove collocati in aderenza ai fabbricati o sul tetto non possono superare la dimensione di mq. 3,00 per ciascun messaggio pubblicitario; possono ricoprire il 50% dell'intera superficie di prospetto del fabbricato ove lo stesso non sia finestrato nè decorato ed il messaggio abbia valenza prevalentemente decorativa ed inserita nel contesto ambientale. Possono essere collocati, altresì, in aderenza a ponteggi di cantieri per la durata dello stesso.

Se collocati al suolo non possono avere superficie complessiva superiore a mq. 1,40 nel centro storico, ovvero a mq. 2,80 nelle restanti località.

La loro sagoma deve essere regolare ed in ogni caso non può essere quella di un triangolo o disco; il bordo inferiore di tale sagoma deve essere posto ad una quota superiore a mt. 2.50, rispetto alla banchina stradale.

L'ubicazione dei CARTELLI deve rispettare le seguenti norme:

a) Punti in cui è vietata l'ubicazione:

- sulle pertinenze di esercizio delle strade
- sulle scarpate stradali
- in corrispondenza di raccordi verticali
- sui ponti o sottoponti
- sui cavalcavia e loro strade
- sui parapetti stradali

c) Distanze minime da rispettare:

- mt. 50 da altri cartelli, segnali ed intersezioni
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve
- mt. 100 dal vertice di raccordi verticali.

Tali distanze non devono essere rispettate, a meno di quelle dalle intersezioni, per cartelli o altri mezzi pubblicitari disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli che siano in adiacenza dei fabbricati e comunque a distanza inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

L'installazione di CARTELLI sottoforma di bandiera, a parete o su pali o tralicci è consentita alle seguenti condizioni:

- a)- Sotto i porticati: sporgenza massima dal muro non superiore ad 1/4 della larghezza del porticato e comunque non superiore a cm. 80, altezza minima dal piano di calpestio di mt. 3,00, misurata dal punto più basso;
- b)- All'esterno degli edifici sugli spazi pubblici con marciapiede sopraelevato: sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede con un massimo di mt. 1.50, altezza minima dal piano di marciapiede mt. 3.50, misurata come sopra;
- c)- All'esterno degli edifici sugli spazi pubblici senza marciapiede sopraelevato: sporgenza massima cm. 80, altezza minima dal piano stradale mt. 4.50, misurata come sopra;
- d)- L'installazione di cui ai precedenti punti è consentita in ogni caso solo quando le strade abbiano una larghezza non inferiore a metri 6,00 e comunque non possono sporgere dal filo del fabbricato più di 1/10 della larghezza della strada, misurata dal punto d'installazione del mezzo pubblicitario;
- e)- L'installazione a muro è consentita con una sporgenza massima non superiore a cm. 20 ovvero a cm. 10 per mostre e pannelli pubblicitari in plexiglas o similari.

L'installazione di cartelli pubblicitari del tipo a transenna parapetonale è consentita lungo gli spazi pubblici aventi larghezza non inferiore a mt. 2,00; la loro dimensione non deve superare la superficie di mq. 1,00 e devono avere altezza da terra non superiore a ml. 1,20; essi vanno disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli con interspazio non inferiore a mt. 1,00.

- Gli STRISCIONI vanno installati unicamente in posizioni di volta in volta richieste nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità ed alla tenuta degli agganci, con divieto esplicito di utilizzare per l'appoggio alberi o strutture provvisorie.

L'esposizione di STRISCIONI E MEZZI SIMILARI è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali o spettacoli oltrechè per il lancio di iniziative commerciali; tale esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa di riferimento oltrechè durante la settimana precedente e 24 ore successive.

Non potranno essere esposti contemporaneamente più di 5 striscioni lungo la stessa strada; la distanza di rispetto tra uno striscione e l'altro non può essere inferiore a mt. 100.

- I SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI sono ammessi soltanto:

- all'interno di aree di pertinenza di manifestazioni per il solo periodo delle stesse.

- all'interno di aree di pertinenze di complessi industriali o commerciali.

Devono essere realizzati con materiale rimovibile.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- Gli IMPIANTI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI vanno rapportati alla misura base del foglio di dimensioni cm. 70xcm.100 ed ai suoi multipli, sino ad un massimo di 6 fogli.

Fossono essere utilizzati unicamente, ai fini strutturali, materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Fossono essere utilizzati come supporti per le affissioni di manifesti anche gli spazi pubblici abbinati alla prestazione di servizi di cui alla precedente lettera G).

I supporti per le affissioni, se collocati al suolo, debbono distare almeno mt. 2,00 dal limite della carreggiata e devono avere un'altezza minima dal suolo di mt. 1,50; ove collocati in aderenza ai fabbricati devono interessare prospetti ciechi e non decorati e non possono avere una superficie complessiva superiore a mq. 5,00.

Fossono essere collocati altresì in aderenza a ponteggi di cantiere per la durata dello stesso.

- I MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A PRESTAZIONE DI SERVIZI per la loro peculiarità, in cui le ragioni di pubblica utilità sono prevalenti sulla funzione pubblicitaria, ove la superficie espositiva non sia superiore a mq. 3,00, vanno esonerati dal rispetto delle distanze previste per i mezzi pubblicitari e posizionati unicamente nel rispetto della sicurezza stradale.

Il loro posizionamento sarà autorizzato in funzione della tipologia e dello stato dei luoghi.

- Gli IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA DI PARTICOLARE TIPOLOGIE e gli ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, non rientranti nelle tipologie prima indicate, sotto l'osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione da documentare all'atto della richiesta di autorizzazione, verranno valutati di volta in volta, ai fini della loro ammissibilità nel contesto urbano sotto il profilo dell'idoneità dei materiali dell'aspetto tecnico ambientale.

L'Autorizzazione alla installazione costituisce di per sé variante al piano generale degli impianti.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

L'installazione di CARTELLI sottoforma di bandiera, a parete o su pali o tralicci è consentita alle seguenti condizioni:

- a)- Sotto i porticati: sporgenza massima dal muro non superiore ad 1/4 della larghezza del porticato e comunque non superiore a cm. 80, altezza minima dal piano di calpestio di mt.3,00, misurata dal punto più basso;
- b)- All'esterno degli edifici sugli spazi pubblici con marciapiede sopraelevato: sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede con un massimo di mt.1.50, altezza minima dal piano di marciapiede mt. 3.50, misurata come sopra;
- c)- All'esterno degli edifici sugli spazi pubblici senza marciapiede sopraelevato: sporgenza massima cm. 80, altezza minima dal piano stradale mt.4.50, misurata come sopra;
- d)- L'installazione di cui ai precedenti punti è consentita in ogni caso solo quando le strade abbiano una larghezza non inferiore a metri 6,00 e comunque non possono sporgere dal filo del fabbricato più di 1/10 della larghezza della strada, misurata dal punto d'installazione del mezzo pubblicitario;
- e)- L'installazione a muro è consentita con una sporgenza massima non superiore a cm.20 ovvero a cm.10 per mostre e pannelli pubblicitari in plexiglas o similari.

L'installazione di cartelli pubblicitari del tipo a transenna parapetonale è consentita lungo gli spazi pubblici aventi larghezza non inferiore a mt. 2,00; la loro dimensione non deve superare la superficie di mq.1,00 e devono avere altezza da terra non superiore a ml. 1,20; essi vanno disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli con interspazio non inferiore a mt.1,00.

- Gli STRISCIONI vanno installati unicamente in posizioni di volta in volta richieste nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità ed alla tenuta degli agganci, con divieto esplicito di utilizzare per l'appoggio alberi o strutture provvisorie.

L'esposizione di STRISCIONI E MEZZI SIMILARI è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali o spettacoli oltrechè per il lancio di iniziative commerciali; tale esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa di riferimento oltrechè durante la settimana precedente e 24 ore successive.

Non potranno essere esposti contemporaneamente più di 5 striscioni lungo la stessa strada; la distanza di rispetto tra uno striscione e l'altro non può essere inferiore a mt. 100.

- I SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI sono ammessi soltanto:

- all'interno di aree di pertinenza di manifestazioni per il solo periodo delle stesse.
- all'interno di aree di pertinenze di complessi industriali o commerciali.

Devono essere realizzati con materiale rimovibile.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

1. L'installazione, modificazione o trasformazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, anche temporanee, da parte di terzi è subordinata al rilascio di autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia comunale che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.

2. L'istanza per l'autorizzazione, limitatamente ai mezzi su proprietà privata, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- il consenso del privato all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con sottoscrizione autentica;
- l'impegno del proprietario, manifestato con dichiarazione a firma autenticata, ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza.

3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari in genere ha validità per un triennio ed è rinnovabile alla scadenza.

Essa è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo a carico del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione ovvero delle norme stabilite nella legge e nelle presenti norme comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di autorizzazione nel termine di mesi tre dall'invito;
- b) allorché il soggetto autorizzato non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, all'autorizzazione accordatagli.

La decadenza è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento e ad essa sono applicabili le disposizioni previste nel successivo comma per la revoca.

4. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che quanto autorizzato ritorni alla preesistente situazione, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare l'autorizzazione.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento e dà diritto alla restituzione dell'imposta pagata, esclusa qualsiasi indennità.

Nel provvedimento di revoca, notificato a mezzo del messo comunale, sarà assegnato al soggetto autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

5. La domanda per l'autorizzazione, redatta in duplice copia di cui una in competente bollo, dovrà necessariamente contenere gli elementi che di seguito si dettagliano:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'individuazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;
- c) la descrizione del mezzo, come specificato nel precedente art. 1 ;
- d) la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nelle presenti norme, nel decreto legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Alla domanda dovrà allegarsi:

- 1) Titolo di proprietà o contratto di locazione e autorizzazione del proprietario, relativi all'area o bene privato su cui si intende installare il mezzo;
- 2) Stralcio aerofotogrammetrico della zona;
- 3) Stralcio dello strumento urbanistico;
- 4) Particolare planimetrico quotato in scala adeguata con indicazione dei fabbricati circostanti, della larghezza delle strade e dei marciapiedi adiacenti, estesa per un raggio di almeno 50 metri dall'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario;
- 5) Planimetria quotata ove è riportata la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione all'installazione;
- 6) Bozzetto quotato in pianta e prospetto del messaggio pubblicitario da esporre, riprodotto la forma, il disegno, la colorazione e le esatte dimensioni del mezzo;
- 7) Documentazione fotografica della zona;
- 8) Certificazione tecnica con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- 9) Ricevuta di pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico, così come stabilito da norme di legge e regolamentari.

La documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5 e 6) deve essere inoltrata in triplice copia.

Qualora la domanda venga inoltrata da agenzia pubblicitaria dovrà essere allegata copia delle autorizzazioni ed in particolare la licenza di pubblica sicurezza.

La domanda dovrà essere inoltrata, altresì, con le modalità indicate in precedenza, anche in tutti i casi di variazione dei mezzi e dei supporti pubblicitari.

6. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti, è assegnato al richiedente un termine perentorio di trenta giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti, necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo più alcun rilievo la data iniziale della domanda.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

La mancata presentazione nel termine concesso produce l'effetto della rinuncia irrevocabile alla domanda.

7. L'Autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari fuori del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade con le procedure di cui all'articolo 53 del D.P.R. 16 dicembre 1972, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada-.

8. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o Aziende partecipate al Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autovetture del pubblico trasposto, gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri delle Aziende Municipalizzate), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e sulle quantità degli impianti. Le eventuali variazioni dei mezzi pubblicitari necessitano della stessa preventiva autorizzazione.

9. Nelle ipotesi di recinzioni di cantieri "a cielo aperto", relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi, può essere richiesta l'autorizzazione di cui al presente articolo. All'istanza è allegato il consenso dell'impresa di costruzione e del proprietario, copia del titolo autorizzativo dei lavori, nonché il progetto di sistemazione degli impianti pubblicitari, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 5 -

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La materiale installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, aggiudicati con gara pubblica ovvero autorizzati su proprietà privata, deve essere proceduta da un verbale in contraddittorio tra il personale comunale e l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto, da redigersi entro 7 giorni dalla richiesta dell'interessato del titolo, fatte salve le diverse procedure previste dal D.P.R. 495/92 per la collocazione dei mezzi fuori dai centri abitati.

2. Prima dell'installazione, deve essere esibita al personale comunale la copia del contratto o dell'autorizzazione, a pena di improcedibilità.

3. Il verbale, relativo agli impianti di proprietà comunale od agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area. Pertanto, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della detenzione.

4. Gli impianti comunali, dati in affitto, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dal Servizio Affissioni e Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza dell'affitto, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario.

5. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera - comprese le armature -, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone e cose - direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari - ed il ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 6 -

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

La domanda di installazione, modifica o trasformazione, indirizzata all'Ufficio Tributi di questo Ente e redatta nei modi di cui al precedente Art. 3, va consegnata all'ufficio protocollo generale o trasmessa a mezzo del servizio postale raccomandato.

L'Ufficio tributi trasmetterà:

1o) - copia della richiesta al Comando Vigili Urbani che riscontrerà se quanto richiesto non contrasti con il codice della strada e relativo regolamento, apponendo il nulla osta, in caso favorevole, o parere negativo motivato, in caso sfavorevole, e trasmetterà il tutto all'Ufficio tecnico comunale;

2o) - la richiesta, idoneamente istruita, all'Ufficio tecnico comunale, che acquisito il parere del Comando Vigili Urbani e quello della Commissione edilizia, provvederà ad emettere relazione finale per il rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Il tutto va inoltrato all'Ufficio tributi che provvederà al rilascio dell'autorizzazione amministrativa e curerà l'inoltro della stessa al richiedente.

Il procedimento è concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data della sua integrazione.




COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 7 - SPESE E CAUZIONE

Per ogni domanda è dovuta dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo e istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera del n. da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da lire centomila a lire seicentomila, fatta salva l'applicazione di altri tipi di sanzioni, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Con menzione nello stesso verbale viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le somme dovute dai responsabili della violazione.

2. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con provvedimento del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nel medesimo provvedimento viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nel provvedimento stesso.

3. Nell'ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati per il potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 9 - NORME FINALI E TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari preesistenti dovranno essere regolarizzati in conformità alle presenti norme attuative, previa presentazione di apposita richiesta, entro 6 mesi dalla loro approvazione.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme si applicano le disposizioni previste in materia.



COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

PROVINCIA DI NAPOLI

- ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme ,una volta approvate entreranno in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione della deliberazione di approvazione.



[Handwritten signature]